



Istituto Comprensivo Statale Gabriele Camozzi
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER ATTIVITÀ NEGOZIALE E CRITERI SELEZIONE ESPERTI

CAPO I Disposizioni Generali

Art. 1 – Ambito di applicazione Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione di acquisti di beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria nonché i criteri per la selezione di esperti.

Art. 2 – Normativa di riferimento 1. Le disposizioni del presente Regolamento si conformano alle seguenti fonti di diritto attualmente vigenti, a cui si rinvia anche per tutto quanto qui espressamente non previsto: - normativa comunitaria; - art. 1, commi 449 e seguenti, L. 27 dicembre 2006 n.296 (c.d. *Legge di stabilità 2007*) e successive modifiche intervenute (s.m.i.); - art. 1, commi 1 e ss., D.L. 06 luglio 2012 n.95 (cd. *"Spending Review"*) convertito, con modificazioni, dalla L. 07 agosto 2012 n.135 e s.m.i.; - art. 1, commi 510 e ss, L. 28 dicembre 2015 n.208 (c.d. *Legge di stabilità 2016*) e s.m.i.; - D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (intitolato *"Codice dei contratti pubblici"*), come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.; - Linee Guida ANAC n.4, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 26 ottobre 2016 n.1097 ed aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera del Consiglio 1 marzo 2018 n.206, nonché ogni altro Atto attuativo del Codice dei Contratti Pubblici; - Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante *"Regolamento concernente <le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche>"* e s.m.i.; - Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; - codice civile. 2. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento non è attribuibile in alcun modo valenza derogatoria rispetto alle sopra citate fonti di diritto. Tutte le modifiche sopravvenute nella normativa comunitaria e nazionale inerente alla materia oggetto del presente Regolamento, si applicheranno automaticamente al Regolamento medesimo.

Art. 3 – Principi

1. Le procedure di affidamento dei contratti avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, nonché dei principi inerenti i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e la prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. 2. La selezione degli operatori economici avverrà inoltre in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 4 – Soglie di rilevanza comunitaria 1. Le procedure di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente agli affidamenti di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., fissata in €. 144.000,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2018 fatti salvi successivi aggiornamenti di legge. 2. Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza ai criteri fissati dal citato art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l'altro che: - il calcolo del valore di un appalto pubblico tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresi eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti nei documenti di gara, al netto dell'IVA; - gli affidamenti non possono subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurne il valore stimato al di sotto delle soglie comunitarie; nel rispetto di tale divieto, è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali, anche al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, in conformità all'art.51 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle procedure ivi previste.

CAPO II Funzioni, competenze e limiti di spesa

Art. 5 – Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico Il limite di spesa di cui all'art.45, comma 2, lettera a) del D.M. n.129/2018, al fine di garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, è fissato ad € 10.000,00 e/o oneri esclusi. Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede ad affidamento diretto ad un operatore economico nel rispetto delle disposizioni di Legge e del presente Regolamento.

Art. 6 – Funzioni e poteri del Dirigente nell'attività negoziale 1. Il Dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto. 2. Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese. 3. Il Dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del DSGA. 4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 44, comma 4, del D.M n. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 7– Limiti e poteri dell'attività negoziale 1. L'attività negoziale si svolge nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. 2. Il Dirigente Scolastico:

a) esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di cui al precedente art.3; b) provvede all'affidamento diretto nei limiti di cui agli artt. 5 e 10 del presente Regolamento; c) per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quello stabilito dall'art. 9, applica le procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale, richiamate nel presente Regolamento; d) chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d'Istituto, secondo quanto previsto dall'art.45 del D.L. 129/2018 per: - accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; - costituzione o compartecipazione a fondazioni; - istituzione o compartecipazione a borse di studio; - accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; - contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; - adesione a reti di scuole e consorzi; - utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; - partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; - eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al precedente articolo 5; - acquisto di immobili; e) applica i criteri e i limiti deliberati dal Consiglio di Istituto per le seguenti attività negoziali: -contratti di sponsorizzazione; -contratti di locazione di immobili; - utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; -convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; -alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; -contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; -partecipazione a progetti internazionali. - determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico di cui all'articolo 21 del D.L. 129/2018.

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento e Commissione attività negoziali 1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella figura del Dirigente Scolastico. Il RUP si occupa per l'Amministrazione di richiedere il codice CIG ed il codice CUP quando dovuto. 2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico. 3. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, delle Linee Guida ANAC e degli altri Atti attuativi dello stesso Codice. 4. Il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione di gara i cui membri vengono scelti a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione deve essere nominata volta per volta e non può essere permanente. Possono farne parte i docenti e gli ATA (assistenti amministrativi) dell'Istituzione scolastica. 5. La Commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, quando le esigenze dovessero richiederlo, nel rispetto dell'art.77 del Codice dei Contratti. 6. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

CAPO III Tipologie di Procedure

Art. 9 – Obbligo di affidamenti in via prioritaria tramite Convenzioni Quadro CONSIP o tramite MEPA 1. Tutti gli affidamenti, relativi a qualsiasi categoria merceologica di beni e servizi e per qualsiasi importo, devono essere effettuati in via prioritaria mediante l'utilizzo delle convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A., purché tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica categoria merceologica richiesta dall'Istituto e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. 2. Nel caso in cui una convenzione attiva sul portale Consip S.p.a. non risulti idonea a soddisfare il fabbisogno dell'Istituto per mancanza di caratteristiche essenziali, l'Istituto potrà procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti. (v. art.1, comma 510 L. n.208/2015 + Linee Guida MIUR 27/07/2017, pagina 7). 3. L'Istituto, in assenza di convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze sul portale Consip S.p.A., potrà ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi MEPA) gestito dalla stessa Consip S.p.a. o da altre piattaforme elettroniche (per esempio SINTEL), attenendosi a quanto previsto dalle regole per il loro accesso, oppure attivare le procedure di acquisto fuori dal MEPA. 4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'Istituto ha sempre l'obbligo di utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione, ecc.) o da altri soggetti aggregatori, come le centrali di committenza attive nella Regione di appartenenza.

Art.10 – Affidamenti diretti per importi sino ad € 10.000,00 In caso di affidamenti di servizi e di forniture per importi sino ad € 10.000,00, costituente il limite stabilito dal ai sensi dell'art.45 comma 2 lettera a) del DM n.129/2018 come precisato nell'art.5 del presente Regolamento, l'operatore economico può essere individuato direttamente con provvedimento del Dirigente, nel rispetto dei principi e delle regole di Legge e del presente Regolamento.

Art. 11 - Affidamenti di importo superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 In caso di affidamenti di servizi e di forniture per importo superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00, il Dirigente procede all'affidamento diretto al contraente, ma previa comparazione dei preventivi di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ovvero ad albi istituiti presso l'Istituto, nel rispetto dei principi e delle regole di Legge e del presente Regolamento.

Art. 12 - Affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria In caso di affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria il Dirigente procede alla selezione del contraente mediante procedura negoziata semplificata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ovvero ad albi istituiti presso l'Istituto, nel rispetto dei principi e delle regole di Legge e del presente Regolamento.

CAPO IV Fasi delle procedure di affidamento

Art.13 Avvio della procedura. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, la quale contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

14. Procedura negli affidamenti diretti di cui all'art.10 1.Negli affidamenti diretti di cui all'art. 10 del presente Regolamento è consentita la trattativa, a cura del Dirigente, con un unico operatore economico. 2. In tal caso, ai sensi dell'art.32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici il Dirigente può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore stesso, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti tecnico-professionali. 3. La motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente Regolamento, purché sempre nel rispetto dei principi di trasparenza.

Art.15 Indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare

Gli operatori economici da invitare alle procedure sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ovvero Albi istituiti presso l'Istituto, nel rispetto delle norme di legge. L'Istituto può anche procedere alla pubblicazione di un avviso che miri ad acquistare manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare, avviso che comunque non sostituisce l'invito agli operatori di cui al successivo articolo.

Art. 16 Modalità di invito nelle procedure con più operatori e presentazione di offerte

1. L'Istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite PEO e/o lettera in conformità a quanto disposto dall'articolo 75, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici o mediante le specifiche modalità previste dal mercato elettronico. 2. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui:

- a) l'oggetto della fornitura o del servizio, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) il codice identificativo di gara (CIG);
- c) il nominativo del RUP;
- d) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- e) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- e) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- f) l'obbligo per l'offerente di dichiarare, nell'offerta, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- h) la misura delle penali;
- i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- j) l'eventuale richiesta di garanzie;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

3. Ove opportuno in relazione alla complessità dell'affidamento, le informazioni saranno articolate in un disciplinare, contenente le regole di partecipazione alla procedura e di aggiudicazione del contratto, ed un capitolato d'onere, contenente le norme di esecuzione delle prestazioni. 4. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali e degli eventuali requisiti speciali richiesti dall'Istituto. 5. Il termine per la presentazione dell'offerta, salvo i casi di motivata urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di invio della lettera di invito. 6. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 17 Procedure per affidamenti di importo pari o superiore ad €10.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 1. Per affidamenti d'importo pari o superiore ad €10.000,00 ed inferiore a € 40.000,00, di cui all'art.11 del presente Regolamento, la scelta del contraente avviene previa comparazione dei preventivi di almeno tre operatori economici. 2. Gli operatori da interpellare sono individuati ed invitati dal RUP secondo quanto previsto dagli art. 15-16, e fatto sempre salvo l'art.9 in ordine alla priorità del ricorso alle convenzioni quadro Consip, al mercato elettronico ed agli strumenti di acquisti centralizzati. 3. Ricevuti i preventivi e la documentazione richiesta, il RUP apre esclusivamente i plichi integri ricevuti entro il termine

stabilito. 4. Il RUP vaglierà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti, fatto salvo quanto previsto dall'art.36 comma 5, del D.Lgs n.50/2016. Ove i requisiti sussistano il RUP, effettuata la comparazione dei preventivi, inoltrerà al fornitore aggiudicatario l'ordine.

Art. 18 Procedure di confronto competitivo per affidamenti di importo pari o superiore ad €40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie

1. Per affidamenti di importo pari o superiore ad €40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie, la scelta del fornitore avviene previa comparazione delle offerte di almeno cinque operatori economici. 2. Gli operatori da interpellare sono individuati ed invitati dal RUP secondo quanto previsto dagli art. 15-16, e fatto sempre salvo l'art.9 in ordine alla priorità del ricorso alle convenzioni quadro Consip, al mercato elettronico ed agli strumenti di acquisti centralizzati. 3. Ricevuti i plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta il RUP apre esclusivamente quelli integri ricevuti entro il termine stabilito. Il RUP interviene quale presidente ed è assistito da 2 componenti della commissione di gara che intervengono anche in qualità di testimoni. 4. Sono esclusi dalla procedura gli operatori che non abbiano inviato la documentazione richiesta o che non abbiano dichiarato i requisiti richiesti salva la facoltà di intervenire in soccorso istruttorio, nei casi in cui ciò è consentito dalle norme vigenti e fatto altresì salvo quanto previsto dall'art.36 comma 5, del D.Lgs n.50/2016. 5. In caso di procedura bandita secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove siano necessarie più sedute, il RUP apre i plichi contenenti l'offerta tecnica nella prima seduta, ne verifica il contenuto, numera i plichi e fissa la prima seduta della Commissione giudicatrice. La Commissione svolge le proprie valutazioni in seduta riservata al termine delle quali stila la graduatoria dei concorrenti secondo il merito qualitativo assegnato. 4. Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi previsti dall'art.63 del D.Lgs n.50/2016

Art. 19 – Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: a) criterio del minor prezzo, applicabile nei casi previsti dall'art.95 del Codice dei Contratti Pubblici e in particolare: 1) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 2) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti solo se, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Nel caso di applicazione di tale criterio, se ne deve dare adeguata motivazione. b) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, la garanzia, etc. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi.

2. Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b) il rapporto tra il prezzo e gli elementi della qualità della prestazione deve essere equilibrato in funzione della prestazione richiesta. I suddetti criteri di valutazione e gli eventuali sub criteri sono tutti determinati e resi noti agli operatori economici al più tardi in fase di invio della lettera di invito. I pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub- punteggi, devono essere globalmente pari a 100 (cento). I criteri di attribuzione del punteggio sono determinati negli atti della procedura e non possono essere modificati successivamente; non possono altresì essere introdotti ulteriori criteri o sub-criteri, né possono in alcun modo essere riformulati i pesi o i punteggi.

3. Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b), il Dirigente Scolastico provvede alla nomina di una Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche i cui componenti saranno designati successivamente al termine di ricevimento delle offerte.

4. I componenti della Commissione giudicatrice non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle

Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. 8. Devono in ogni caso essere osservate le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., delle Linee Guida ANAC e degli altri Atti attuativi dello stesso Codice.

CAPO V

Aggiudicazione ed esecuzione del contratto

Art. 20 – Verifiche

1. La verifica dei requisiti di qualificazione avverrà attraverso l'utilizzo della banca dati prevista dal Codice dei Contratti.

2. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del Codice dei contratti per importi sotto la soglia comunitaria la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. L'Istituto può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Si devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

Art. 21 - Valutazione dell'anomalia o della congruità dell'offerta

Un'offerta è anomala quando vi è uno squilibrio tra il corrispettivo e la prestazione tale da dover far ritenere che essa non sia capiente o non sia seria e sostenibile. Il RUP ha facoltà di avviare la procedura di verifica della congruità, in contraddittorio con l'operatore economico, in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, anche avvalendosi di una commissione tecnica all'uopo nominata. L'accertamento della congruità dei prezzi è effettuato attraverso un'indagine di mercato che può avere anche come unico riferimento i cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici o delle rilevazioni ISTAT condotte ai sensi del Codice dei contratti.

Art. 22 - Aggiudicazione

1. Il RUP può motivatamente deliberare di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. In esito alle verifiche cui agli articoli precedenti il RUP delibera in merito all'aggiudicazione definitiva.

2. Il Dirigente emana il provvedimento di aggiudicazione, comprensivo della graduatoria, dei relativi punteggi e di un'adeguata motivazione nella quale si dà conto dettagliatamente del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre e negli atti di gara, nonché della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare.

Art. 23 – Informazioni oggetto di pubblicazione e comunicazione

1. Ai sensi della Legge n.190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013 e del Codice dei Contratti Pubblici l'Istituto è tenuto alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le procedure di gara.

2. Dell'aggiudicazione dei contratti sarà data comunicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono nei termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la procedura, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Art. 24– Accesso agli atti Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici nonché della L. n. 241/1990.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità

delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010 e s.m.i.). A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il Codice Identificativo di Gara "CIG". Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (per esigenze di cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.

Art. 26 – Comunicazioni all'ANAC Si rimanda a quanto disposto alla normativa nazionale.

Art. 27 - Stipulazione del contratto

1.La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore ad €40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche con firma digitale e tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto.

2.La stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore ad €40.000,00 avviene con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 3.Per contratti di importo superiore ad €40.000,00 l'aggiudicatario è tenuto a presentare cauzione definitiva nella misura di legge. 4. È fatta salva la facoltà di preaffidamento in via d'urgenza. 5. Ogni onere e spesa, anche fiscale, connessa alla stipula del contratto è a totale carico dell'aggiudicatario. 6.Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire

Art. 28 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.l. n. 129/2018 i servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 20 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale. Il Dirigente Scolastico nomina un'apposita commissione, a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederlo.

Art. 29 – Inventario dei beni I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell'inventario dell'istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 35 del decreto 129/2018. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l'art.816 del Codice Civile, secondo il principio dell'unitarietà, delle cose composte, etc. I laboratori o i beni indivisibili saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2 laddove il bene non risulta scorponabile nelle sue componenti.

Art. 30 – Risoluzione e recesso In caso di annullamento ovvero revoca in autotutela dell'aggiudicazione, l'Amministrazione recede dal contratto, ove già stipulato. E' prevista la corresponsione di un indennizzo esclusivamente nell'ipotesi di revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Art. 31 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Per i liberi professionisti andrà richiesta alle rispettive casse previdenziali di appartenenza una certificazione di regolarità contributiva equipollenti

Art. 32 – Pubblicazione Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto.